

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PERRETTI	dott. PASQUALE	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	dott. VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LONGOBARDI	AVV. ANTONINO	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°256/05/05 DEL 06/10/2005 - DEPOSITATA IL 03/11/2005

- sul ricorso n. 1005/05 depositato il 12/05/2005
- avverso AVVISO DINIEGO CONDONO n.PROT.5703/2005 IVA+IRPEF+IRAP 1999
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

PANIFICIO GRASSO SNC DI GRASSO ERMINIO E C.

C/DA S. BARBARA 4 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Ariano Irpino - con atto n. 2005/5703 del 28.02.05, notificato il 5.03.05 ha rigettato la definizione automatica prodotta dal Panificio Grasso snc di Grasso Erminio &c., con sede in Ariano Irpino, alla via Fontana Angelica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni, per le annualità 1997 1998, 1999, 2000 e 2001, limitatamente, all'anno 1999. A tanto l'Ufficio è pervenuto in quanto il p.v.c., notificato il 31.03.01, a seguito di verifica contabile per lo stesso anno 1999, non è stato definito ai sensi dell'art. 15 della citata legge.

Avverso tale avviso di diniego ha prodotto ritualmente ricorso con atto dei 28.04.05 il legale rappresentante pro tempore della citata società, rappresentato e difeso dal rag. Castellano Vincenzo, deducendone la nullità per la mancata indicazione delle modalità e tempi di impugnazione dell'avviso e per violazione dell'art. 1, Co. 2-ter decies del D.L. 24.05.03, n. 143 Ha concluso per l'annullamento e conseguente dichiarazione di regolarità del condono anche per l'anno 1999 con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto con nota dei 21.06.05 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio ritenendo il proprio operato legittimo senza tralasciare di osservare che non è causa di nullità la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell'organo competente a decidere sulla controversia, allorquando l'avviso è stato impugnato nei termini legali.

La società ricorrente, come rappresentata e difesa, ha presentato in data 27.09.05, memorie illustrative sostenendo la regolarità del condono per essere stato l'avviso di accertamento per l'anno 1999, notificato il 4./03.05, oltre il termine fissato al 12.08.03 dall'art. 1, Co. 2-ter decies del citato D.L. n. 143/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo rilievo la società ricorrente si lamenta che sull'avviso di diniego regolarmente opposto non sono stati indicati modalità e tempi di impugnazione dello stesso, in violazione dello Statuto del contribuente, e per questo ha chiesto la nullità dello stesso.

Questa decidente è del parere che l'incompletezza dell'atto non è motivo di nullità, in quanto tale circostanza non ha impedito alla società ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa con regolare impugnazione dell'atto emanato dall'Amministrazione Finanziaria.

In conseguenza, la censura mossa è da ritenersi infondata e come tale va respinta. Il 2° rilievo, invece, è fondato e va accolto.

La domanda di definizione agevolata presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/02 (condono tombale) deve ritenersi legittima, in quanto il p.v.c., notificato il 31.3.01, che ha dato luogo all'avviso di accertamento per l'anno 1999, notificato il 4.03.05, non è causa ostativa, come ritenuto, invece, dall'Amministrazione Finanziaria.

Infatti, l'art. 1, Co. 2-terdecies del d.l. 24giugno 2003, n. 143 statuisce che "gli stessi effetti di cui all'art. 9,Co. 10, della legge 27.12.02, n. 289, sono altresì, prodotti nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12.08.03), il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad 'avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'amministrazione finanziaria.....".

Nella fattispecie, risulta che l'avviso di accertamento per l'annualità 1999, di cui al citato p.v.c., è stato notificato solamente il 4.03.05, oltre il prescritto termine del 12.08.03.

In conseguenza, la domanda di definizione ex art. 9 della legge 289/02, presentata dalla società ricorrente per gli anni 1997/01 deve ritenersi legittima anche per l'anno 1999.

Sussistono giustificati motivi per compensare in toto tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso diniego condono n. 5703/2005.

Spese compensate.

Così deciso in Avellino, in camera di consiglio il 6.10.05.

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE